



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI MONTALLEGRO

(Libero consorzio comunale di Agrigento)

...

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. <u>24</u> del registro data <u>20.03/2020</u>	OGGETTO: Approvazione misure organizzative per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile (Smart Working) in emergenza epidemiologica da COVID-19
--	--

L'anno **duemilaventi** il giorno venti del mese di **marzo**, dalle ore 11:30 e ss., nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata ai sensi di legge,

LA GIUNTA MUNICIPALE

si è riunita con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
Caterina Scalia	Sindaco		
Schembri Volpe Francesco	Vice Sindaco		
Piruzza Giuseppe	Assessore		X
Gagliano Caterina	Assessore		

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Teresa Burgio.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco Caterina Scalia, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO
DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELLA G.M.

OGGETTO: Approvazione misure organizzative per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile (Smart Working) in emergenza epidemiologica da COVID-19

IL SEGRETARIO COMUNALE

L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di marzo,

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.59 del 08.03.2020, "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid 19 sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 09.03.2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 11.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

VISTO, da ultimo, il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio nazionale sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, il quale all'art. 87 al comma 1 stabilisce che "*Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in

ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81."

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.";

VISTA la circolare n. 7 del 18.03.2020 dell'Assessorato della Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali – Regione Siciliana con la quale è stata chiarita l'immediata applicabilità delle disposizioni normative del D.L. 18 del 17.03.2020 nei confronti degli enti locali siciliani;

VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazioni n. 1/2020 "prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 6/2020", la quale al punto 3 dispone le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa privilegiando modalità di flessibili di svolgimento, favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola di infanzia;

VISTA la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazioni n. 1/2020 "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa";

VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazioni n. 2/2020 "indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. ___ del 20.03.2020 avente ad oggetto "Emergenza epidemiologica da COVID-2019 - individuazione dei servizi indifferibili e da rendere necessariamente in presenza ai sensi dell'art. 87 comma 1 lett. a) D.L. 18 del 17.03.2020";

RITENUTO necessario, per quanto sopra, incentivare le attività ordinarie di ufficio che possono svolgersi a domicilio attraverso modalità di cd. lavoro agile, limitando l'accesso alle sedi operative al personale che lavora in tale modalità al solo scopo di prelevare o depositare documentazione da utilizzare a domicilio per il tempo strettamente necessario a questa operazione, evitando che più persone si ritrovino a frequentare gli stessi locali contemporaneamente;

CONSIDERATO che occorre individuare, al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello all'efficacia, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, modalità semplificate e temporanee di accesso alla modalità di lavoro agile con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, nonché approvare delle specifiche misure organizzative e linee guida, seppur semplificate, in via transitoria e limitatamente al presente periodo emergenziale, in merito allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità "agile";

DATO ATTO che l'Ente non dispone al momento di applicativi c.d. "in cloud";

RITENUTO che, in questa situazione così critica, lo smart working è una delle soluzioni per continuare a garantire i servizi ai cittadini;

VISTA la vigente normativa in materia, l'art.14 della Legge 7 agosto 2015, n.124, la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2017, n.3, in osservanza del capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81;

EVIDENZIATO che il dipendente che voglia accedere al lavoro agile dovrà dichiarare di essere preventivamente ed autonomamente dotato di un proprio PC, di una connessione ad internet

«protetta» e di uno smartphone su cui essere contattato durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità «agile»;

RITENUTO di demandare ai Responsabili di P.O. per i dipendenti assegnati ai vari settori ed al Segretario comunale per gli stessi Responsabili di P.O., la predisposizione delle specifiche disposizioni di servizio per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile, nel rispetto di quanto stabilito con il presente atto;

RIBADITO che i servizi che non potranno essere oggetto di lavoro agile sono quelli individuati con delibera di Giunta Comunale n. __ del 20.03.2020 nonché tutti quelli per i quali non è previsto l'utilizzo del computer;

VISTI:

- il D.lgs. 165/2001;
- il D.lgs. 267/2000;
- il Vigente O.R.EE.LL.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente CCNL "Funzioni Locali" del 21 maggio 2018

Tutto ciò premesso, visto e considerato

PROPONE

DI APPROVARE le motivazioni di fatto e di diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

DI APPROVARE le misure organizzative per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile (Smart Working) in emergenza epidemiologica da COVID-2019, come da allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A".

DI DARE ATTO CHE tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile adottata ha durata limitata all'emergenza epidemiologica COVID-19.

DI PRECISARE che i servizi che non potranno essere oggetto di lavoro agile sono quelli individuati con delibera di Giunta Comunale n. __ del 20.03.2020 nonché tutti quelli per i quali non è previsto l'utilizzo del computer.

DI DARE MANDATO ai Responsabili di Settore con attribuzione di P.O. per quanto di rispettiva competenza:

- di attivare, ai sensi del presente provvedimento, la modalità di lavoro agile, da intendere quale modalità ordinaria di prestazione dell'attività lavorativa, individuando il personale interessato e adottando apposita disposizione di servizio nel rispetto dei criteri di cui al presente atto.
- di utilizzare gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva in tutti i casi in cui non sia possibile ricorrere al lavoro agile.
- di disporre, con motivato provvedimento, l'esenzione dal servizio del personale dipendente per il quale sia impossibile utilizzare le modalità di lavoro agile e non possano applicarsi gli strumenti di cui alla precedente lett. c). In tal caso, il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestatore a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma del DPR. N. 3/1957.

DI DARE MANDATO al Segretario comunale di adottare specifica disposizione di servizio autorizzando, ove compatibile con le esigenze di servizio e nel rispetto dei criteri di cui al presente atto, i titolari di P.O. allo svolgimento della propria attività in modalità agile o comunque prevedendo delle forme particolarmente flessibili per la presenza fisica in servizio, ferma restando la necessità che sia garantita la loro attività di coordinamento degli uffici.

DI AUTORIZZARE il Segretario Comunale ad espletare in via ordinaria la propria attività lavorativa in modalità agile, ferma restando la necessità di garantire la continuità delle relative funzioni nonché assicurando la reperibilità per i casi urgenti ed indifferibili che richiedano la presenza fisica presso l'Ente, coerentemente con quanto previsto dall'art.19 del CCNL "Segretari comunali e provinciali" del 16.5.2001 e come espressamente chiarito dalla Circolare del Ministero dell'Interno – Albo

nazionale dei segretari comunali e provinciali del 18.03.2020, avente ad oggetto "Reggenze/supplenze a scavalco dei segretari comunali e provinciali. Chiarimenti".

DI DARE ATTO che le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, attivate con il presente atto, sono adottate in deroga rispetto alla normativa vigente e hanno durata limitata all'emergenza epidemiologica COVID-19 così come definita dai provvedimenti emergenziali nazionali e/o regionali.

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:

- ai dipendenti;
- al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- al Medico competente per la sorveglianza sanitaria di medicina del lavoro;
- al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP);
- ai Responsabili di Settore;
- al Segretario Comunale;
- al Nucleo di Valutazione;
- alle RSU del Comune di Montallegro;
- alle OO.SS. Territoriali;
- al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- alla Prefettura di Agrigento.

DI PUBBLICARE la presente deliberazione all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 18 L. R. 22/2008 così come modificato dall'art. 6, c. 1 della L.R. 11/2015.

DI RENDERE la delibera approvativa della presente proposta, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2 della legge regionale n. 44 del 1991, al fine di provvedere, senza indugio, all'adozione degli atti consequenziali.



dott.ssa Teresa Burgio
Burgio

OGGETTO: Approvazione misure organizzative per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile (Smart Working) in emergenza epidemiologica da COVID-19

Sul presente provvedimento hanno formulato i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, e dell'art. 147-bis del vigente D.lgs 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa.

Addi, 20/03/20

IL RESPONSABILE SETTORE I – TPO
dott. Salvatore Chiara



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;

Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;

Dato atto che sulla proposta presa in esame, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 08/06/1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, è stato acquisito il **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica;

Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il vigente O.R.EE.LL. e lo Statuto comunale.

Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "**Approvazione misure organizzative per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile (Smart Working) in emergenza epidemiologica da COVID-19**" ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta.

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza, causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, di consentire l'attivazione della prestazione lavorativa in modalità agile

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.

=====



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MONTALLEGRO
(Libero consorzio comunale di Agrigento)

Misure organizzative per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile (Smart Working) in emergenza epidemiologica da COVID-2019

Art. 1 Finalità

1. In conseguenza all'emergenza sanitaria correlata al Virus Covid-19, la presente disciplina ha la finalità di consentire l'attivazione immediata del lavoro agile quale modalità flessibile di gestione del personale e dell'organizzazione del lavoro, che permette al personale, ove lo richieda e previa autorizzazione del proprio Responsabile ovvero, nel caso dei Responsabili di Settore, del Segretario comunale, di avvalersi di modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa alternative.

Art. 2 Definizioni

1. Per "lavoro agile" si intende una modalità flessibile e semplificata di lavoro alternativa al Telelavoro. Il lavoro agile si svolge con le seguenti modalità:

- Esecuzione della prestazione lavorativa parzialmente all'esterno della sede di lavoro abituale e con i soli vincoli di orario massimo derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
- Utilizzo di strumenti tecnologici propri per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- Assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori della abituale sede di lavoro.

2. Per "sede di lavoro" si intende il luogo in cui il dipendente svolge abitualmente il proprio lavoro.

Art. 3 Soggetti destinatari

1. Possono avere accesso all'attivazione straordinaria del lavoro agile tutti i dipendenti del Comune di Montallegro che svolgano una delle attività previste dal successivo art. 4.

2. Possono avere accesso all'attivazione straordinaria del lavoro agile in via prioritaria i lavoratori che si trovano nelle seguenti condizioni:

- lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente a rischio per esposizione al contagio;
- lavoratori nel cui nucleo familiare vi sono portatori delle suddette patologie o lavoratori che provvedono agli stessi ai sensi di legge;

- lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa e sono impossibilitati all'utilizzo di mezzi propri;
- lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della chiusura delle scuole, asili nido e servizi educativi;
- lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità di cui all'art. 16 del D.Lgs 151/2001;
- lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 del L. 104/1992;
- lavoratori con particolari e motivate esigenze da valutare a cura del Responsabile di Settore.

Art. 4

Attività compatibili col lavoro agile ed esclusioni

1. Sono considerate compatibili con le modalità di lavoro agile, le attività che rispondono ai seguenti requisiti:
 - a. Possano essere svolte con autonomia operativa, senza bisogno di supervisione continuativa;
 - b. Possano essere realizzate attraverso l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
 - c. Possano essere delocalizzate almeno in parte senza che sia necessaria la costante presenza fisica nella sede di lavoro;
 - d. Siano finalizzate ad obiettivi misurabili tramite indicatori quantitativi per il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni.
2. La presente disciplina non si applica alle prestazioni che siano indifferibili e da rendere in presenza come definiti da provvedimento della Giunta comunale o che, comunque, per la tipologia di attività espletata, non possano essere rese in modalità agile.

Art. 5

Trattamento giuridico e retributivo

1. La prestazione lavorativa nella modalità di lavoro agile non incide sul trattamento giuridico ed economico in godimento, anche per quanto riguarda l'accesso ai benefici sociali e assistenziali.
2. Resta inalterata la disciplina delle ferie, della malattia, della maternità e paternità e dei permessi previsti dalla normativa contrattuale e da specifiche disposizioni di legge, con l'esclusione dei permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario.
3. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non può dar luogo a penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e delle progressioni di carriera.
4. Nelle giornate di attività svolte in lavoro agile, anche con modalità frazionata, non si ha diritto all'erogazione del buono pasto e non sono configurabili prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 6

Modalità di svolgimento del lavoro agile

1. La prestazione lavorativa in lavoro agile si svolge al di fuori della sede di lavoro abituale con apparecchiature e connessioni proprie del dipendente.
2. Non è necessaria la garanzia della presenza continuativa durante l'orario di lavoro; considerata l'importanza di mantenere reciproci contatti lavorativi con i responsabili degli Uffici ed i colleghi, il personale in lavoro agile deve rendersi disponibile per comunicazioni di servizio, eventualmente articolate in fasce temporali, anche discontinue, concordate con il Responsabile di Settore.
3. Al lavoratore in modalità agile è garantito il rispetto dei tempi di riposo nonché il "diritto alla disconnessione" dalle strumentazioni tecnologiche.
4. In caso di motivi che non consentano al dipendente di poter essere contattato, il dipendente dovrà darne comunicazione al dirigente dell'ufficio di appartenenza.
5. Il dipendente di norma giornalmente, ovvero con cadenza superiore ove le tipologie di attività richiedano un impegno di più giornate, riferisce al Responsabile del Settore di appartenenza sulle attività svolte.

Art. 7

Strumenti di lavoro

1. Al fine di rendere la prestazione lavorativa in modalità agile, il lavoratore dovrà utilizzare strumenti tecnologici propri che per ragioni di sicurezza e protezione della rete, potranno essere configurati ove strettamente necessario dalle strutture del Comune di Montallegro.

Art. 8

Modalità di autorizzazione al lavoro agile straordinario

1. Il Responsabile di ciascun Settore individua il personale che possa espletare la propria attività in modalità agile, procedendo con apposita disposizione di servizio, a concedere l'autorizzazione e definendo le relative modalità di prestazione del lavoro (durata temporale, obiettivi/progetti assegnati ecc..) in relazione alle esigenze dell'Ufficio ed alle circostanze addotte nella richiesta. In particolare, il Responsabile può richiedere idonea documentazione attestante le situazioni previste all'articolo 3, comma 2.

2. Il Responsabile di Settore, in caso di valutazione positiva, comunica anche via e-mail l'autorizzazione ed il contenuto di massima della prestazione lavorativa ed i relativi obiettivi, l'eventuale collocazione temporale delle fasce di contattabilità, la data di attivazione. In seguito, il Responsabile provvede, con le medesime modalità, a comunicare gli eventuali dettagli della prestazione. È cura del lavoratore dare conferma via e-mail dell'avvenuta ricezione delle predetta comunicazione.

2. Per i titolari di P.O. l'autorizzazione viene rilasciata dal Segretario comunale con specifica disposizione di servizio indicante gli elementi essenziali di cui sopra.

Art. 9

Durata

1. La durata dell'autorizzazione straordinaria al lavoro agile è vincolata all'emergenza epidemiologica e viene rilasciata per periodi massimi di restrizioni previste dal Governo.

Art. 10

Revoca e recesso

1. Il Comune di Montallegro può revocare d'ufficio l'autorizzazione straordinaria al lavoro agile per motivate esigenze di servizio.

2. Costituiscono, inoltre, cause di revoca le seguenti casistiche:

- a. Il ripetuto disallineamento dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di produttività previsti;
- b. La violazione da parte del lavoratore e della lavoratrice delle norme del presente regolamento, ferme restando le responsabilità disciplinari ed amministrative;
- c. Il venir meno delle condizioni di compatibilità con il lavoro agile delle attività da svolgere;
- d. La ripetuta irreperibilità del lavoratore e della lavoratrice nelle fasce di reperibilità, rimessa alla valutazione del Responsabile di Settore.

Art. 11

Accordi individuali e obblighi informativi

1. Ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. b) del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, l'attivazione delle modalità di lavoro agile di cui al presente provvedimento prescinde dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. In ogni caso, l'Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa della mancata diligenza del lavoratore nella scelta di un luogo non adeguato e/o non compatibile.

3. Ogni lavoratore collabora proficuamente e diligentemente con l'Amministrazione al fine di garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro.

4. Il lavoratore è tenuto ad osservare le regole per la prevenzione ed il contenimento del contagio



emanate dalle competenti autorità.

Art. 12

Riservatezza dei dati

1. Il personale è tenuto a rispettare le disposizioni normative, contrattuali e le direttive dell'Amministrazione in materia di riservatezza su tutte le informazioni di cui venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in esse contenuti.

Art. 13

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali del dipendente in lavoro agile saranno trattati dal Comune di Montallegro esclusivamente per le finalità inerenti allo svolgimento del rapporto di lavoro.
2. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, i dati acquisiti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
3. Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, integrità, protezione e salvaguardia dei dati, nonché dei diritti riguardanti le libertà fondamentali e la dignità delle persone.
4. In ogni momento il dipendente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e del suddetto Regolamento UE 2016/679. Titolare del trattamento è il Comune di Montallegro.
5. In ogni caso, il dipendente ed eventualmente i suoi congiunti dovranno dichiarare di aver preso visione dell'Informativa sulla privacy e dovranno prestare il consenso al trattamento dei propri dati, ai sensi del menzionato D.Lgs. n. 196/2003 e del suddetto Regolamento UE 2016/679.

Art. 14

Diritti sindacali

1. Al personale sono riconosciuti i diritti sindacali, inclusa la partecipazione alle assemblee, previsti per tutto il personale dalle vigenti norme di legge e di contratto.

Art. 15

Criteri di valutazione e verifica della prestazione

1. Nel quadro del sistema di valutazione adottato per il personale, l'Amministrazione procede, analogamente al resto del personale, alla valutazione della performance del personale che svolge la propria prestazione lavorativa in modalità agile.


Art. 16

Codice di comportamento


1. Al personale del Comune di Montallegro che svolge la propria attività con modalità di lavoro agile, sono applicabili il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, di cui al regolamento emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché il vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Montallegro.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE


Scalia Caterina


L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Teresa Burgio



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

Attesta, altresì, che lo stesso, nel rispetto della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e s.m.i, in pari data e per la stessa durata, viene affisso in formato cartaceo all'Albo Pretorio presso la casa comunale (art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91).

Addi,

L'Addetto alla pubblicazione sull'albo on line

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 20/03/2020:

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)

decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);

non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).

Dalla residenza municipale, li 20/03/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Teresa Burgio

